



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI MILANO**

**Sezione specializzata in materia di impresa**

**Sezione A**

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Marina Tavassi                      Presidente

Dott. Paola Maria Gandolfi              Relatore

Dott. Claudio Marangoni                 Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al **N. 79275/2011 R.G.** promossa da:

JUBAL CLASSIC VIDEO SRL (c.f. 10304421000 ), con il patrocinio degli avv.  
TERRIBILE SCIPIONE e VITALE FRANCESCA ROMANA MARIA  
(VTLFNC62P55C351I) VIA CARLO FREGUGLIA, 10 20122 MILANO; ,

**ATTORE;**

**ATTORE**

contro:

pagina 1 di 7



KOCH MEDIA SRL (C.F. 02242040216 ), con il patrocinio dell'avv. DAFFARRA LUCIANO e

CONVENUTO

CONVENUTO

Conclusioni delle parti:

**per la JUBAL CLASSIC VIDEO S.r.l.**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa:

1. accertare e dichiarare che la KOCH MEDIA S.r.l., in assenza di qualsivoglia contratto o titolo altrimenti abilitativo, ha abusivamente ed illegittimamente distribuito e commercializzato i seguenti lungometraggi: *"Zombie Honeymoon"*, *"Darkhunters"*, *"Ghost Lake"*, *"The monster club"*, *"Vlad"*, *"Forest of the damned"*, *"Chasing Ghosts"*, *"Fear of clowns"*, *"Calvaire"*, *"Albert Fish"*, *"London voodoo"*, *"Headspace"*, *"The World in his arms"*, *"Backlash"*, *"Pillars of ski"*, *"Unconquered"*; conseguentemente:

2. inibire a KOCH MEDIA S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, se del caso anche con provvedimento in via d'urgenza, l'utilizzo dei diritti e dei materiali succitati;

3. ordinare alla KOCH MEDIA S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, di consegnare immediatamente a JUBAL CLASSIC VIDEO S.r.l. tutti i materiali dei lungometraggi suindicati;

4. ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a KOCH MEDIA S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, di depositare in giudizio l'integrale e completa documentazione contabile attestante i ricavi, anche a titolo di minimo garantito, derivanti dalla abusiva ed illegittima commercializzazione dei lungometraggi suindicati;

5. condannare KOCH MEDIA S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione in favore della JUBAL CLASSIC VIDEO S.r.l. di tutti i ricavi illegittimamente incassati da KOCH MEDIA S.r.l., derivanti dalla abusiva ed illegittima commercializzazione dei suddetti lungometraggi;

6. condannare KOCH MEDIA S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni (a scopo meramente indicativo per danno emergente e lucro cessante), anche d'immagine (discredito commerciale), causati e causandi alla JUBAL CLASSIC VIDEO

S.r.l., da liquidarsi, se del caso anche in via equitativa, in una somma non inferiore ad € 100.000,00, oltre interessi e rivalutazione;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre CPA e IVA e rimborso spese generali.

## Per la convenuta Koch Media S.r.l.

### conclusioni

in conformità all'atto integrativo della comparsa di costituzione e risposta in data 21.03.2013:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, per le causali di cui in narrativa,

#### Preliminarmente nel rito:

- dichiarare la nullità dell'atto di citazione *ex adverso* notificato;

#### Nel merito:

- rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto;

#### In ogni caso:

- condannare parte attrice al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di causa, oltre a CAP ed IVA;

#### Subordinatamente nel merito:

- nel denegato caso di soccombenza, anche parziale, della Koch Media S.r.l., dichiarare la terza chiamata in causa in garanzia, società Vegas Multimedia S.r.l. in liquidazione, tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne Koch Media S.r.l., in forza del contratto stipulato in data 6 luglio 2009, da ogni e qualsiasi esborso e, conseguentemente, condannare la Vegas Multimedia S.r.l. in liquidazione a rifondere tutti gli oneri che Koch Media S.r.l. dovesse sostenere in forza di sentenza di condanna, comprese le spese di lite.

*Salvis juribus.*

#### **per la società Vegas Multimedia Srl in liquidazione**

La difesa della società Vegas Multimedia Srl in liquidazione, dichiarando di non accettare il contraddittorio su alcuna nuova domanda, istanza e/o eccezione avversaria, precisa le seguenti

### CONCLUSIONI

**In via pregiudiziale**, dichiarare la nullità della domanda principale e della conseguente chiamata in garanzia, per totale genericità dell'atto di citazione e della memoria integrativa della attrice principale, nonché della chiamata in garanzia di Koch Media Srl;

**In via preliminare**, dichiarare la mancanza di legittimazione di Koch Media Srl nei confronti di Vegas Multimedia Srl in liquidazione;

**Nel merito**, respingere tutte le domande di Koch Media Srl, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque rinunciate dalla stessa per l'avvenuta transazione.

**In via istruttoria**, ammissione della prova per testi, anche a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi, esposta e richiesta nelle memorie istruttorie,

sui seguenti capitoli:

- 1) vero che al momento della stipulazione del luglio 2009 Vegas informò Koch della contestazione dei titoli Jubal al 50%,
- 2) vero che nel settembre 2010 Vegas informò Koch della spartizione dei titoli Jubal.

Si indicano a testi i Signori : Corrado Parigi e Giovanni Desantis.

**In ogni caso**, con condanna della parte attrice al pagamento delle spese e degli onorari di causa, con condanna anche ex art. 96 c.p.c..

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 27/12/11 Jubal Classic Video s.r.l. chiamava in giudizio Koch Media s.r.l. per sentire accertare che la convenuta ha abusivamente distribuito e commercializzato taluni lungometraggi, di cui l'attrice è esclusiva titolare dei diritti di sfruttamento economico, con conseguente inibitoria, ordine di consegna dei materiali sugli stessi, condanna alla corresponsione di tutti i ricavi incassati dalla distribuzione e risarcimento del danno.

Allegava parte attrice di avere, nel 2005, acquistato i diritti in oggetto e di averli ceduti al 50%, in data 28/5/05, alla Vegas Multimedia s.r.l.. Quest'ultima, all'insaputa di Jubal, aveva stipulato con la convenuta, in data 6-7/7/09 un contratto di distribuzione. Avendo riacquisito in data 20/9/10 la piena titolarità dei diritti, nel novembre 2010 Jubal intimava alla convenuta di cessare la distribuzione. Seguivano trattative per la stipula di un nuovo contratto di distribuzione, che non andavano a buon fine.

Si costituiva Koch Media rilevando di avere effettivamente stipulato con Vegas Multimedia il contratto e che, nel corso delle trattative, la stessa attrice aveva inviato una fattura relativa al terzo quadrimestre del 2010 e chiesto i rendiconti per i periodi successivi, a dimostrazione del raggiungimento di un accordo che –malgrado il riacquisto del 100% dei diritti in capo a Jubal- legittimava la convenuta alla prosecuzione della distribuzione, peraltro cessata dal 1/7/11.

La convenuta chiedeva ed otteneva di essere autorizzata a chiamare in manleva Vegas Multimedia, che si costituiva allegando di avere risolto il contratto con Koch già dal 15/3/10 e di avere transatto ogni pendenza con atto 29/11/11.

All'udienza del 14/11/12, il G.I., ritenendo assolutamente incerta la *causa petendi*, assegnava termine all'attrice per depositare atto integrativo della citazione ex art. 164,IV e V c.p.c.

Jubal chiariva di addebitare a Koch Media l'illecita violazione dei suoi diritti assoluti sulle opere cinematografiche in questione, fin dall'inizio della distribuzione, non avendo avuto cura di verificare se effettivamente Vegas era titolare al 100% dei diritti di cui disponeva.

Veniva autorizzato lo scambio di memorie ex art. 183,VI c.p.c. ed infine, all'udienza del 14/1/05 la causa veniva rimessa in decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE.

Come accennato, Jubal agisce in giudizio sul presupposto della violazione dei suoi diritti assoluti ex art. 12 L.A. sulle opere in oggetto, poichè Koch non poteva vantare alcun titolo per distribuirle, avendo stipulato un contratto con soggetto che poteva disporre solo del 50% dei diritti, senza peritarsi di controllare se vi fossero altri contitolari ed avendo continuato la distribuzione anche successivamente alla comunicazione del riacquisto del 100% in capo all'attrice.

Pare al Collegio che le pretese attoree non siano meritevoli di accoglimento, a fronte delle emergenze documentali.

Dagli atti risulta che nei primi mesi del 2005 (doc. 1-15 att.) Jubal aveva acquistato i diritti esclusivi di distribuzione di alcuni B-movies e, pacificamente, che in data 28/6/05 era intercorso con Vegas un contratto di reciproca cessione del 50% dei diritti di utilizzazione economica di varie opere.

In data 28/9/10, in occasione della messa in liquidazione di Vegas, quest'ultima nuovamente cedeva (per il prezzo simbolico di euro 1.000,00) il suo 50% a Jubal (che a sua volta cedeva il suo 50% su altre opere).

Nel frattempo, in data 7/7/09, Vegas cedeva a Koch Media GmbH il diritto esclusivo di distribuzione, per Italia, San Marino, Vaticano, delle opere in contestazione (doc. 16 att.).

Vegas afferma di avere risolto il contratto con raccomandata 15/3/10 (circostanza contestata dalla convenuta), ma nel testo pattizio non sono previste clausole risolutive espresse, né il contenuto della missiva (doc. 1 Vegas) integra gli estremi della diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c.

Pertanto, in assenza di pronuncia di risoluzione, o di manutenzione (per cui era stato adito il Tribunale di Innsbruck, v. doc. 3 terza chiamata) il rapporto deve considerarsi proseguito sino alla transazione 29/11/11 con cui Koch Media GmbH e l'odierna convenuta Koch Media s.r.l. (evidentemente controllata dalla prima ed effettiva distributrice nel territorio) si impegnavano a cessare la distribuzione (e Vegas versava a titolo risarcitorio e transattivo l'importo di euro 65.000 avendo nelle more ceduto i medesimi diritti ad un terzo).

Come detto, Jubal fonda le sue pretese sull'inefficacia nei suoi confronti dell'atto 7/7/09 con cui Vegas cedeva a Koch Media GmbH il diritto a distribuire sul territorio.

Rileva tuttavia il Tribunale che i diritti immateriali di utilizzazione economica delle opere cinematografiche in questione erano, all'atto delle stipula del contratto 7/7/09, in comunione ex art. 1100 e segg. c.c. tra Jubal e Vegas.

Ora, deve ritenersi che il singolo comproprietario possa concedere il diritto di distribuzione a terzi, laddove ciò non impedisca ad altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto ex art. 1102 c.c.. Invero, ove i comproprietari abbiano previsto una determinata destinazione del bene in comune, nel caso concreto la distribuzione affidata a terzi con trattenimento di una commissione forfettaria (v. doc. 17 att.), la

stipula del relativo contratto rappresenta atto di ordinaria amministrazione, che può essere compiuto ex art. 1105 c.c. dal singolo comunista senza necessità di espresso assenso degli altri che si presume compiuto nell'interesse di tutti.

Nel caso concreto, peraltro la stessa attrice sembra dare per presupposto siffatto potere di amministrazione nell'interesse comune, allorchè, nel dare comunicazione della "decadenza" di Vegas dai suoi diritti di commercializzazione, scrive, in data 5/11/10 all'odierna convenuta *"a far data dal corrente mese ogni diritto relativo allo sfruttamento home video delle opere citate è da riferirsi unicamente alla società scrivente. In seguito ai colloqui intercorsi con il vostro sig. Parigi siamo a segnalarvi che in linea generale saremmo propensi a concedere alla spettabile vostra Società la prosecuzione della distribuzione sino alla scadenza naturale del contratto a suo tempo stipulato tra voi e la società Vegas Multimedia s.r.l.. A tal fine è opportuno che voi ci sottoponiate un contratto i cui termini e condizioni non siano peggiorative rispetto a quelle garantite a Vegas Multimedia s.r.l. e che ci riserviamo comunque di analizzare in dettaglio prima della definitiva approvazione"*.

Evidentemente, con tale comunicazione Jubal, se anche non avesse avuto conoscenza del contratto, lo conferma come stipulato anche nel suo interesse. A tale considerazione va aggiunto che in data 31/3/11 Jubal ha emesso carico di Koch Media GmbH la fattura 6 (doc. 29 att.) per le *"royalties maturate prima del periodo di validità del nostro contratto diretto (ottobre 2010-febbraio 2011)"*, evidentemente ritenendo la prosecuzione del rapporto come disciplinato nel contratto 7/7/09.

In siffatto contesto, l'attrice non poteva certo pretendere che Koch media sborsasse nuovamente un importo per minimi garantiti, dovendo invece rivolgere le sue pretese *pro quota* nei confronti di Vegas.

Dal tenore della causale riportata in fattura, emerge altresì che la stessa attrice riconosceva che nel frattempo era intervenuto un accordo "diretto" per proseguire la distribuzione.

Nel frattempo, Koch GmbH aveva spedito alla Jubal una bozza di accordo di tenore del tutto analogo a quello stipulato con Vegas e il 23/2/11 Jubal dichiarava di averla ricevuta e chiedeva i rendiconti per il quadrimestre sino al mese di gennaio (doc. 2 e 3 conv.).

Il contratto non veniva poi sottoscritto, ma in data 27/6/11 (doc. 5 conv.) Jubal scriveva ringraziando per il pagamento della fattura e aggiungeva *"rimango in attesa del report sulle vendite di marzo 2011 inventario e restituzione dei DVD non venduti. A partire dal prossimo primo luglio vi prego di cessare ogni distribuzione del titolo JVC elencati nella mia comunicazione in data 9/11/10; ogni violazione verrà debitamente perseguita"*.

Se ne deduce inequivocabilmente che le parti si sono accordate per una prosecuzione del rapporto sino al mese di luglio 2011.

Pertanto, sino a tale data Koch Media aveva tutto il diritto contrattuale di proseguire nella sua distribuzione dei lungometraggi in questione.

Successivamente a tale data, spettava all'attrice la rigorosa prova della prosecuzione della distribuzione da parte della convenuta, che ha sempre recisamente affermato di averla cessata.

A tal fine, in assenza di adeguati riscontri di commercializzazione successiva da parte di Koch Media, il chiesto ordine di esibizione genericamente di "tutta la documentazione contabile" appare genericamente esplorativo ed irrispettoso dei limiti di cui all'art. 210 e 118 c.p.c.

Non avendo l'attrice svolto alcuna domanda nei confronti Vegas, le pretese azionate in questa sede da Jubal Classic Video devono essere integralmente disattese e l'attrice deve essere condannata a rifondere alla convenuta le spese di lite, qui liquidate in euro 12.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e 15% ex art. 2 L.247/12.

Non essendo stato necessario provvedere sulla domanda di manleva (pure astrattamente fondata), sussistono i presupposti per compensare interamente le spese tra convenuta e terza chiamata.

Non sussistono invece gli estremi soggettivi ed oggettivi per una condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione notificato il 27/12/11, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

- A) rigetta le domande proposte dalla Jubal Classic Video s.r.l. nei confronti di Koch Media s.r.l.;
- B) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, come sopra liquidate in euro 12.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e 15% ex art. 2 L.247/12;
- C) compensa interamente tra convenuta e terza chiamata le spese del relativo rapporto processuale.

Così deciso in Milano, Camera di Consiglio del 16/4/15

Il Presidente  
Dott. Marina Tavassi

Il giudice est.  
Dott. Paola Gandolfi